

COMUNE DI SAN MICHELE DI SERINO

PROVINCIA DI AVELLINO

ORDINANZA N.39 DEL 9 LUGLIO 2020

PROT. N. 3865 del 09.7.2020

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA, SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE - REGOLAMENTAZIONE ORARI DI APERTURA ATTIVITÀ COMMERCIALI TIPOLOGIA BAR, CHIOSCHI, PIZZERIE, RISTORANTI, PUB, VINERIE NONCHÉ DISTRIBUTORI AUTOMATICI.

II SINDACO

Premesso che, le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo di alcool hanno assunto con l'entrata in vigore della Legge 30 marzo 2001, n.125 "*Legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati*" la valenza di interesse generale giuridicamente protetto e che come affermato dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 115/2011, le ordinanze previste dall'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., sono finalizzate a disciplinare "*adattamenti o modulazioni di precetti legislativi generali in vista di concrete situazioni locali*" ritenendo, pertanto la piena legittimità delle stesse ordinanze contingibili ed urgenti in materia di sicurezza urbana;

Considerato che, relativamente allo stato di emergenza proclamato dall'OMS il nostro territorio vive ancora in stato di emergenza da covid-19, nonostante il superamento a livello Nazionale, delle fasi più critiche;

Vista e richiamata l'Ordinanza N. 59 del 1° luglio 2020 della Giunta Regionale della Campania, con pedissequi allegati tra cui il protocollo di sicurezza anti diffusione sars-cov-2-discoteche;

Ritenuto necessario provvedere, in via precauzionale per prevenire la formazione di assembramenti e/o di attività che possano arrecare molestia alla salute pubblica e/o alla quiete pubblica, allo scopo di permettere un ordinato e civile svolgimento delle serate estive per la stagione 2020;

Visto il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, in particolare :

- l'art. 1 ai sensi del quale l'Autorità locale di Pubblica Sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà;

Visto l'art. 54 del T.U. delle leggi sull'ordinamento locale approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il D.M. 05/08/2008 - Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione;

Per i motivi indicati in premessa,

ORDINA CHE

1) **Nell'ambito del territorio comunale, dal 9 luglio 2020 e fino al 30 settembre 2020, salvo revoca della presente ordinanza, CON EFFICACIA IMMEDIATA RISPETTO ALLA PUBBLICAZIONE SULL'ALBO PRETORIO ON LINE :**

- **È VIETATA** la vendita per asporto e la somministrazione per consumo di qualsiasi tipo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, da parte di qualsiasi esercizio commerciale (bar, chioschi, pizzerie, ristoranti, pub, vinerie) nonché distributori automatici DALLE ORE 22:00 DI TUTTI I GIORNI DELLA SETTIMANA COMPRESI IL FINE STTIMANA E I GIORNI FESTIVI;

- **È VIETATO** il consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi comprese le ville e i parchi comunali;

2) Nell'ambito del territorio comunale dal 9 luglio 2020 e fino al 30 settembre, salvo revoca del presente provvedimento, tutti gli esercizi commerciali, nella specie di bar, chioschi, pizzerie, ristoranti, pub, e vinerie, dovranno chiudere tassativamente entro le ore 01:00, tutti i giorni della settimana, compreso il sabato e la domenica.

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta, nei minimi edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 con facoltà per il trasgressore, ai sensi dell'art. 16 della legge 24/11/1981, n. 689, del pagamento della somma in misura ridotta pari a €50,00.

In caso reiterata violazione degli obblighi e divieti previsti nella presente ordinanza, ad opera dei titolari degli esercizi pubblici, sarà disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a 3 giorni nel rispetto della vigente normativa di settore.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Avellino, alla Questura di Avellino, al Comando Stazione Carabinieri di Serino, al Comando stazione dei carabinieri forestali, alla guardia di Finanza Tenenza di Solofra e alla locale Polizia Municipale.

Si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso: entro 60 giorni dalla pubblicazione sull'albo pretorio on line, al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro 120 giorni con ricorso al Presidente della Repubblica.

La Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia sono incaricati della vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale lì, 9 luglio 2020


IL SINDACO
Michele Boccia